

R.G. n. /2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

UDIENZA DEL 07.08.2023

sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi,

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ed esaminati gli atti di causa;

vista l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo opposto, avanzata dall'opponente

S.r.l.;

rilevato che la S.p.a., nella sua qualità di mandataria di S.r.l., ha notificato all'opponente atto di precetto il pagamento della somma di € 815.570,44,75, in forza della sentenza n.

/2022, emessa dal Tribunale di Roma il 02.02.2022, a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al r.g.n. /2016;

rilevato, altresì, che -a fondamento dell'opposizione preventiva all'esecuzione - l'opponente ha dedotto i seguenti motivi:

- 1) difetto di legittimazione attiva di S.p.a., atteso che la sentenza posta alla base del precetto è stata emessa a favore di S.P.A., la quale avrebbe poi - nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione dei crediti - ceduto ad S.r.l. il credito vantato nei confronti della S.r.l.; cessione della quale mancherebbe tuttavia la prova, essendosi limitata S.p.a. al deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il quale non sarebbe sufficiente alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, avendo effetto solo ai fini della notificazione al debitore ceduto;
- 2) erroneità del precetto con riferimento al calcolo della liquidazione dei compensi professionali del difensore ai sensi del D.M. 55/2014;

rilevato che parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese e, a riprova della propria titolarità del credito, ha depositato l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'*Elenco delle*

posizioni cedute da

S.P.A. 12.10.2019" accessibile sul sito internet di

S.r.l., senza

tuttavia produrre il contratto di cessione dei crediti, atto da ritenersi, invece, necessario al fine di consentire al debitore di verificare, prima di procedere al pagamento, la sussistenza e la validità della cessione stessa;

ritenuti pertanto – allo stato - sussistenti i gravi motivi, costituenti il presupposto per l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che la documentazione sin qui prodotta non risulta *prima facie* idonea a comprovare la sussistenza, in capo all'opposta, della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva (diritto di credito), apparendo perlomeno dubbia – allo stato - la legittimazione attiva della S.P.A. nella esecuzione del credito;

P.Q.M.

visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.;

- **Sospende l'efficacia esecutiva del titolo opposto.**

Si comunichi alle parti.

L'Aquila, 08.08.2023

Il Giudice

Dott.ssa Maura Manzi